

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **14** del 12 Novembre 2009

OGGETTO: Oneri di servitù per canoni di attraversamento TELECOM.

IL COMMISSARIO

<i>del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza</i>

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1998 n. 41, recante norme per la “Disciplina dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall’Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell’8 febbraio 2000;

VISTA la Legge Regionale 9 agosto 2007 n. 13, la quale all’articolo 19 “*Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali*” dispone che ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei Revisori, sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo;

VISTO il Decreto n. 192 del 07.09.07, con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ha provveduto allo scioglimento degli organi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (*Assemblea, Presidente e Consiglio di Amministrazione,*) ad eccezione del Collegio dei Revisori;

VISTO l’art. 1 della L.R. n. 32 del 19.10.2009 avente ad oggetto “*Gestione commissariale dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale*” pubblicata sul BUR n. 48 del 23 ottobre 2009;

VISTA la D.G.R. n. 1912 del 3/11/2009, con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 13/07, l’Ing. Alfonso Ernesto NAVAIO quale Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il D.P.G.R. n. 575 del 09/11/2009 con il quale l’Ing. Alfonso Ernesto NAVAIO è stato nominato Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 12 novembre 2009 avente ad oggetto “*Insedimento*”;

PREMESSO che a seguito di autorizzazioni consortili la TELECOM S.p.A. esegue, di volta in volta, i lavori necessari per l'allacciamento alla rete telefonica delle aziende ubicate nelle aree industriali;

CHE la delibera consortile n. 85/04 *“Norme di prima applicazione del regolamento consortile”* stabilisce: A) Contributi a favore del Consorzio per il rilascio delle autorizzazioni e servitù *“Nelle more che vengano definiti gli schemi di contratti e delle convenzioni di cui agli artt. 13 e 16 del regolamento consortile, per ogni autorizzazione rilasciata per interventi da eseguirsi su opere consortili, dovrà essere effettuato da parte dell'utente a favore del Consorzio un versamento di € 155,00 oltre IVA a titolo di spese per istruttoria pratica. Per le servitù di attraversamenti di opere o terreni viene definito l'importo di €/anno 300,00 oltre IVA per ogni chilometro o frazione di esso”*;

CHE la richiesta del canone di attraversamento trova fondamento, quindi, oltre che nel suddetto deliberato anche nell'art. 16 del vigente regolamento consortile, il quale al punto 4) lett. b prevede che *“nelle convenzioni con gli utenti dei servizi consortili dovranno essere stabiliti anche i costi di allaccio, compresi quelli relativi alle servitù”*;

CHE la TELECOM S.p.A. con nota acquisita al Prot. ASI al n. 1284 dell'11.02.09 ha contestato l'applicazione degli oneri di servitù per le occupazioni/attraversamenti adducendo che il Codice delle Comunicazioni (artt. 88 e 93 del D.Lgs.259/03) prevede una normativa *“speciale”* per le società che erogano servizi di telecomunicazioni;

VISTO il punto 10) dell'art. 88 del D.Lgs. 259/03 il quale prevede che: *“Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica”*;

ATTESO che l'art. 93 del D.Lgs. 259/03 stabilisce che *“Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i., calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”*;

VISTO l'orientamento del Consiglio di Stato, il quale in materia di oneri finanziari per la realizzazione delle opere ha pronunciato una sentenza (Sez. VI, sent. n. 1775 del 05-04-2006 - ud. del 31-01-2006 - S.p.a. W. c. Comune di Firenze) da cui si evince che l'art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 259 del 2003, in base al quale, oltre alla tassa, al canone e ad un contributo una tantum, "nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'art. 4, legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto", ha fatto perdere efficacia alle disposizioni regolamentari, emesse dai Comuni, con riferimento a tali opere, sulla base della previgente normativa (l'art. 238, D.P.R. n. 156 del 1973, ovvero l'art. 4, legge n. 249 del 1997), precludendo all'Amministrazione di subordinare il rilascio delle autorizzazioni al pagamento di importi riferibili al periodo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo art. 93;

ATTESO quindi che l'art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 259 del 2003, ha precluso che il rilascio di autorizzazioni e la gestione degli impianti siano subordinati al pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti (poiché non può essere determinata "ex ante" alcuna spesa per il ripristino a regola d'arte), ma non preclude che l'Amministrazione "ex post" chieda al gestore il pagamento dell'importo che abbia effettivamente speso per il ripristino, che il medesimo gestore abbia omesso di realizzare;

VISTO il parere dell'Ufficio Legale da cui si evince che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale, è tenuto a non applicare l'importo di €/anno 300,00 oltre IVA per ogni chilometro o frazione di esso, per le servitù di attraversamenti di opere o terreni; facendo salvo quanto fino ad ora richiesto alle società autorizzate ad eseguire i lavori di che trattasi;

DATO ATTO che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta nessun impegno di spesa;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal responsabile dell'ufficio legale, nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitegli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 575 del 9 novembre 2009;

D E L I B E R A

1. di non applicare a far data dal presente deliberato, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di €/anno 300,00 oltre IVA per ogni chilometro o frazione di esso, per le servitù di attraversamenti di opere o terreni che eventualmente la TELECOM o altre società che erogano servizi di telecomunicazioni, richiedessero;
2. di richiedere alla TELECOM S.p.A., il pagamento dei canoni pregressi derivanti dalle servitù di attraversamenti di opere o terreni fatturati o ancora da fatturare;

3. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO
Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO

Parere dell'Ufficio Legale:

Atteso che il Codice delle Comunicazioni (artt. 88 e 93 del D.Lgs.259/03) prevede una normativa "speciale" per le società che erogano servizi di telecomunicazioni e visto in particolare il punto 10 dell'art. 88 del D.Lgs. 259/03 il quale prevede che: *"Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica"*, vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, si ritiene che possa essere adottato un provvedimento che disponga *ex nunc* la non applicabilità di tale onere, facendo salvo quanto fino ad ora richiesto alle società che erogano servizi di telecomunicazione, autorizzate ad eseguire i lavori di che trattasi, facendo salvo quanto fino ad ora richiesto alle stesse.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Avv. Roberto CASSANO

Tito li 12/11/2009

Visto del Direttore Generale:

Si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mario CERVERIZZO

Tito li, 12/11/2009